

**REGOLAMENTO
UTILIZZO DEL PARCO GIOCHI
“AI CASTEGN”
MONTEGGIO**



ANNO 2018

Indice degli articoli del Regolamento utilizzo del Parco Giochi “Ai Castegn” Monteggio:

Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Infrastrutture.....	3
Art. 2 Manutenzione	3
Art. 3 Uso infrastrutture e danni / Responsabilità	3
Art. 4 Limitazioni	3
Art. 5 Veicoli	4
Art. 6 Cani	4
Art. 7 Ordine / Uscita dal parco	4
Art. 8 Tavoli e panche	4
Art. 9 Griglie	4
Art. 10 Chiusura Parco / Diffida di accesso al Parco	5
Art. 11 Sanzioni	5
Art. 12 Norme abrogative	6
Art. 13 Entrata in vigore	6

Il Municipio di Monteggio, richiamato l'art. 186 LOC emana il presente Regolamento per l'utilizzo dell'area Parco giochi "Ai Castegn" di Monteggio località Termine e delle relative infrastrutture.

Art. 1 Infrastrutture

Sotto la denominazione di "Parco giochi "Ai Castegn" (in seguito Parco) viene inteso:

- 1) L'intera superficie boschiva che dai sentieri di Termine portano al Parco ed al Percorso Vita.
- 2) L'area di svago compresi tavoli e panche.
- 3) Il Percorso Vita e le sue infrastrutture.
- 4) La casetta di legno il cui utilizzo è esclusivamente autorizzato ai cittadini con domicilio a Croglio, Monteggio, Sessa e Ponte Tresa, alle Società con domicilio nei citati Comuni, alle scuole di Sessa, Croglio e Ponte Tresa e ad Associazioni secondo giudizio del Municipio.

Art. 2 Manutenzione

Il Comune si assume i lavori di manutenzione del Parco e di tutte le sue infrastrutture.

Art. 3 Pulizia

Per l'ordine del Parco e Percorso Vita si dispone:

- 1) La massima pulizia, coloro che utilizzano le infrastrutture dovranno mantenere il massimo rispetto delle cose utilizzate e di lasciare tutto perfettamente pulito.
- 2) Che i rifiuti siano raccolti ed eliminati in modo autonomo rispettando il vigente Regolamento comunale sui rifiuti. E' proibito lasciare o abbandonare in loco rifiuti o sacchi della spazzatura.
- 3) Il non rispetto del regolamento verrà sanzionato secondo il regolamento dei rifiuti del Comune.

Art. 4 Uso infrastrutture e danni / Responsabilità

L'utilizzo delle infrastrutture indicate all'art. 1 è in linea di massima a disposizione della popolazione per lo svago, il tempo libero e lo sport.

Il Municipio, previa autorizzazione, può concedere l'uso di un impianto alle Società con sede nei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa e agli Istituti scolastici.

Il Municipio si riserva di concedere, previa richiesta, autorizzazioni temporanee in casi speciali (la possibilità di occupare la casetta di legno è esclusa alle persone non domiciliate e alle Società che non hanno sede nei menzionati Comuni).

Negli ambienti chiusi è vietato fumare.

I campi da gioco sono accessibili purché l'attività individuale non impedisca quella delle scuole e delle società autorizzate ed i lavori di manutenzione.

Le Società e le persone che frequentano il Parco devono avere la massima cura degli impianti, degli edifici, del mobilio e dei materiali messi a disposizione e sono responsabili per eventuali danni. E' obbligo di chiunque segnalare qualsiasi danno provocato o constatato all'Ufficio tecnico comunale. Le riparazioni dei danni provocati per negligenza saranno eseguite a cura dell'Ufficio tecnico comunale e le spese verranno addebitate ai responsabili.

Tutti gli utenti, le scuole e le Società che utilizzano il Parco e le sue infrastrutture sono responsabili per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da ogni attività; essi sono tenuti ad assicurarsi contro questi rischi. Il Municipio declina ogni responsabilità.

Art. 5 Limitazioni

A tutti gli utenti è fatto obbligo:

- 1) di tenere un comportamento corretto (in modo particolare sono proibiti bagni di sole senza costume – topless);
- 2) di evitare schiamazzi e di rispettare la quiete pubblica;
- 3) di mantenere il volume di impianti di riproduzione del suono ad un livello che non disturbi gli altri utenti e i residenti della zona (è proibito l'uso di amplificatori; per manifestazioni autorizzate il Municipio può derogare);
- 4) di rispettare i diritti dei terzi;
- 5) di non invadere i terreni privati;
- 6) di pulire il sedime occupato.

Art. 6 Veicoli ed Equini

E' vietato l'accesso ad ogni veicolo a motore (automobili, motocicli, ciclomotori) come pure ai cavalli nell'area del Parco e del Percorso Vita. Occorre quindi usufruire degli appositi posteggi. Non è consentito posteggiare prima del paletto con la sola eccezione di carico e scarico. E' assolutamente proibito usufruire di terreni privati lungo la strada per posteggiare i veicoli. Per manifestazioni autorizzate il Municipio può derogare.

Art. 7 Cani

All'interno del Parco i cani vanno tenuti al guinzaglio. Inoltre non è permesso che essi invadano le infrastrutture sportive ed il campo da gioco dei bambini. E' richiamata l'Ordinanza Municipale concernente le disposizioni e l'ammontare della tassa sui cani del 19 agosto 2014.

Art. 8 Ordine / Uscita dal Parco

Gli utenti del Parco devono osservare la massima pulizia, anche per i relativi servizi e tenere un contegno corretto. In caso di inosservanza potrà essere vietato l'ingresso ai campi stessi. Gli aderenti alle Società – come pure tutti gli utenti del Parco – devono lasciare lo stesso in ordine e pulito entro l'orario di chiusura.

Art. 9 Casetta di legno

- a) Usufrutto della casetta
La casetta di legno è ad esclusivo uso dei cittadini e Associazioni di Croglia, Monteggio, Sessa e Ponte Tresa. I tavoli sono considerati per dieci persone per un massimo di venti persone. Tutta l'area deve essere lasciata pulita dagli utenti prima di lasciare la casetta, in caso contrario, per il non rispetto del riordino e della pulizia potranno essere addebitate le relative spese.

- b) Danni
In caso si verificasse o si constatasse un danno qualsiasi alla struttura, ai mobili, è fatto obbligo di avvisare l'Ufficio del tecnico comunale. Ogni danno constatato sarà fatturato ai privati responsabili o alle Società che hanno utilizzato l'immobile.
- c) Orario d'occupazione
L'occupazione della casetta è autorizzata dalle ore 08:00 alle ore 22:00.

Art. 10 Griglie e tavoli da pic nic

- 1) Danni
In caso si verificasse o si constatasse un danno qualsiasi alle griglie, oppure alle strutture, è fatto obbligo di avvisare l'Ufficio tecnico comunale.
Ogni danno constatato sarà fatturato ai privati responsabili o alle Società che hanno utilizzato le griglie
- 2) Orari di utilizzo
L'orario delle griglie è concesso solo nelle fasce d'orario seguenti:
09:00 – 22:00 (alle ore 22:00 le griglie devono essere spente).
- 3) Divieti
Quando è emanato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, è vietato accendere la griglia.
Per manifestazioni autorizzate, il Municipio può concedere deroghe adottando adeguate misure di sicurezza.

E' proibito grigliare fuori dalle griglie fisse presenti.

Le griglie portatili non sono consentite, il Municipio può derogare per manifestazioni autorizzate.

E' proibito l'uso di combustibili non idonei quali, ad esempio, carta e cartone, derivati del legno, legname non stagionato o umido.

Art. 11 Chiusura Parco / Diffida di accesso al Parco

Dalle ore 22:30 è fatto obbligo di riordinare e pulire l'area occupata, musica e rumori molesti devono cessare. Entro le ore 23:00 il Parco dev'essere abbandonato e lasciato pulito e in ordine.

La Polizia Malcantone Ovest, la Polizia Cantonale e Società private sono autorizzate a far rispettare l'ordine di chiusura e il presente Regolamento. Nel caso di un loro intervento per l'ossequio del presente Regolamento, saranno avviate nei confronti dei trasgressori le procedure contravvenzionali di legge. Inoltre, comportamenti contrari o recidivi alle disposizioni del presente Regolamento implicheranno, per i responsabili, la diffida di accesso al Parco.

Art. 12 Sanzioni

L'ammontare della multa per infrazioni al presente Regolamento, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 13 Norme abrogative

Il presente Regolamento abroga ogni altra normativa comunale precedente o ogni altra disposizione incompatibile o contraria

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. Ottobre 2018, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica della competente Autorità cantonale

Approvato dal Municipio di Monteggio con ris. mun. 736/2018 del 17 settembre 2018

Adottato dal Consiglio Comunale Monteggio il 12 novembre 2018

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 163-RE-14947 del 31 gennaio 2019